

IL TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda sezione - fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Massimo Gaballo	Presidente relatore
Dott ssa Giovanna Golinelli	Giudice
Dott. Giovanni Panzeri	Giudice

Premesso

che con ricorso depositato il 31.1.2013 a società XXX proponeva domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6 LF;

che con decreto in data 21/22.2.2013 questo Tribunale concedeva il termine di 90 giorni per l'integrazione della domanda, successivamente prorogato di altri 30 giorni;

che con istanza depositata in data 20.5.2013 la società ricorrente chiedeva autorizzarsi lo scioglimento o in subordine la sospensione ex art. 169-*bis* comma 1 LF di n. 2 contratti di factoring in corso di esecuzione con M. L. & F. e con C. F. S.P.A.;

che, in seguito alla notifica della predetta istanza alle controparti contrattuali, non venivano presentate osservazioni nel termine stabilito del 4.6.2013;

ritenuta

accoglibile allo stato, non essendo ancora integrata la documentazione del concordato, l'istanza di sospensione come sopra proposta, risultando evidente la convenienza per la -massa dei creditori in ragione della non opponibilità in compensazione alla stessa dei crediti maturati dalle società di factoring per un importo di circa € 11.550.000,00;

AUTORIZZA

la sospensione per sessanta giorni dei contratti di factoring in corso di esecuzione con M. L. & F. e con C. F. S.P.A.

Bergamo, 6.6.2013.